Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **ROMA - Mercoledì, 10 ottobre 1934 - ANNO XII** — **Numero 238**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal* 1° *gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 238 DEL 10 OTTOBRE 1934-XII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 55: Consorzio di credito per le opere pubbliche: Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 per cento, obbligazioni 6 per cento di credito comunale serie speciale « Città di Palermo » ed obbligazioni 4,50 % (1ª emissione, anno 1934), ed elenco dei titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non presentati pel rimborso.

(9844)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1934, n. 1583.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, ed altri indifferibili provvedimenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 gennaio 1934, nn. 125, 129, 148 e 156; 5 febbraio 1934, nn. 172 e 174; 1° marzo 1934, nn. 384, 417 e 434; e 19 marzo 1934, n. 484;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per l'esercizio finanziario 1934-35, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome e di adottare altri indifferibili provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione del Fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad applicare con proprio decreto, con le modalità e le limitazioni che ravviserà necessarie, le disposizioni del R. decreto-legge 12 febbraio 1925, n. 213, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, per le anticipazioni non ancora sistemate concesse al comune di Trieste per provvedere ad oneri dipendenti dalla guerra ai termini dell'ordinanza 25 giugno 1915 del Comando Supremo e del decreto Luogotenenziale 12 gennaio 1919, n. 32.

Art. 5.

Il residuo debito dell'Ente autonomo « Fiera di Milano campionaria internazionale » verso lo Stato, a saldo delle rate di cui al R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1686, per acquisto di parte di terreno demaniale nella già Piazza d'Armi di San Siro in quella città, verrà rimborsato all'Erario dal Fondo speciale delle corporazioni in ragione di L. 2.000.000 nell'esercizio 1934-35, e di L. 2.062.987,36 nel successivo esercizio 1935-36.

Resta fermo il contributo assegnato per la Fiera campionaria di Padova col R. decreto-legge 9 novembre 1925, numero 2032.

Art. 6.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1934-35, l'assegnazione straordinaria di L. 400.000 a favore dell'Azienda dei magazzini generali di Fiume.

Art. 7.

Per esigenze straordinarie delle Colonie è autorizzata l'assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio 1934-35, della somma di L. 57.000.000.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte nel bilancio del Ministero predetto ed in quelli coloniali le occorrenti variazioni.

Art. 8.

L'efficacia delle disposizioni dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1211, per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, è prorogata di due anni.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 40. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni al bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1934-35.

a) *In aumento*:

Cap. n. 110 — Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia zecca, ecc.	L.	800.000
Cap. n. 140-*bis* (di nuova istituzione) — Contributo dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi nelle spese dei servizi marittimi	»	15.000.000
Cap. n. 188 — Entrate eventuali e diverse dei Ministeri	»	220.000
Cap. n. 199 — Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	»	500.000
Totale . . .	L.	16.520.000

b) *Modifiche di denominazioni*:

Cap. n. 101 — Provento delle oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni sulle strade statali (art. 119 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740).

Cap. n. 102 — Provento delle ammende per contravvenzioni alle disposizioni del testo unico delle leggi per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117, e ricavo dalla vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori.

Cap. n. 123 — Concorso nelle spese per l'istituzione ed il funzionamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale. (Legge 22 aprile 1932, n. 490).

Cap. n. 138 — Contribuzioni per le prove, ispezioni e verifiche, effettuate da funzionari del Genio civile, ad ascensori per trasporto, in servizio privato, di persone e di merci accompagnate da persone. (Articoli 19 e 20 del regolamento approvato con R. decreto 23 giugno 1927, n. 1404, modificati dagli articoli 11 e 12 del R. decreto 3 maggio 1934, n. 906).

Cap. n. 148 — Contributi nelle spese per l'Ispettorato corporativo di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, e contribuzioni per prove, ispezioni e verifiche, effettuate da ispettori corporativi, ad ascensori per trasporto, in servizio privato, di persone e di merci accompagnate da persone, giusta l'art. 12 del R. decreto 3 maggio 1934, n. 906.

Cap. n. 195 — Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dall'Amministrazione aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti per i servizi aeronautici (art. 9 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958).

Cap. n. 214 — Somme da versare da privati, comprese quelle delle missioni da compiersi da funzionari del Corpo Reale delle miniere e dagli ispettori corporativi in applicazione dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1924, n. 346, 20 marzo 1927, n. 527, 29 luglio 1927, n. 1443, e 27 dicembre 1930, n. 1835.

Cap. n. 215 — Annualità a carico dei consorzi provinciali per la viticultura per quote di restituzione dei mutui di favore loro concessi (art. 92 del regolamento approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700).

Cap. n. 247 — Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti per i servizi aeronautici (art. 9 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1934-35.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 36 (modificata la denominazione) — Spese per il Sottosegretariato di Stato per la stampa e per la propaganda	L.	301.000 —
Cap. n. 36-*bis* (di nuova istituzione) — Fitto, riparazioni, manutenzione, adattamento e canoni d'acqua dei locali del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda	»	300.000 —
Cap. n. 36-*ter* (di nuova istituzione) — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda	»	120.000 —
Cap. n. 61 — Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ai graduati, ecc. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale)	»	721.300 —
Cap. n. 62 — Spese varie per l'istruzione premilitare, ecc.	»	2.500.000 —
Cap. n. 81 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti (Corte dei conti) . . .	»	196.000 —
Cap. n. 108 — Spese generali d'esercizio della Zecca, ecc.	»	467.200 —
Cap. n. 127 — Spese casuali	»	27.000 —
Cap. n. 184 — Spese di amministrazione delle proprietà demaniali, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 185 — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 252 — Interessi e quote d'interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti e ad altri Istituti di credito, sulle somme da essi fornite al Tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle Colonie . . .	»	2.403.867,60
Cap. n. 280-*bis* (di nuova istituzione) — Contributo straordinario all'Azienda dei magazzini generali di Fiume	»	400.000 —
Cap. n. 312-*bis* (di nuova istituzione) — Spese dipendenti dal passaggio in proprietà dello Stato del compendio termale di Roncegno (art. 2 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1180)	»	300.000 —
Cap. n. 344 — Annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per mutui e anticipazioni amministrati dalla Direzione generale del Tesoro	»	182.765,25
Cap. n. 389 (aggiunto, in conto competenza) — Spese per il funzionamento del Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie	»	88.000 —
Cap. n. 390 (aggiunto, in conto competenza) — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie .	»	17.600 —
Cap. n. 445 (aggiunto, in conto competenza) — Spese per la pubblicazione della Rivista del Catasto, ecc.	»	50.000 —

Cap. n. 477 (aggiunto, in conto competenza) — Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali ineseguibili arretrate . L. 1.660.000 —

Cap. n. 489 (aggiunto, in conto competenza) — Restituzione di somme indebitamente percepite per imposta sul vino, ecc. . . . . » 20.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 9.984.732,85

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 35 — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc. . . . . L. 23.000

Cap. n. 66 — Provvista, manutenzione e trasporto di vestiario, ecc. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale) . . . . » 721.300

Cap. n. 193 — Somma da corrispondersi per diritto di scritturazione ed altri, stabiliti in aggiunta ai diritti catastali, ecc. . . . . » 1.660.000

Cap. n. 309 — Spese per la formazione del nuovo Catasto, ecc. . . . . » 50.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 2.454.300

c) *Modifica di denominazioni*:

Cap. n. 180 — Sussidi ad agenti ed ex agenti di custodia delle proprietà demaniali, ed ai loro superstiti.

Cap. n. 276 — Spese d'ufficio, per imposte, tasse, ed altre varie, inerenti ai servizi per la sistemazione delle linee ferroviarie ex-austriache comprese nel territorio delle nuove provincie del Regno; spese relative all'intervento dei rappresentanti italiani nell'Amministrazione della Società Südbahn e pensioni alle famiglie degli ex agenti della ferrovia Bolzano-Merano.

Cap. n. 324 — Assegni una volta tanto per ferite, lesioni ed infermità contratte in guerra (art. 7 del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e art. 16 del R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1491).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 9 — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole . . . . L. 35.200

Cap. n. 26 (modificata la denominazione) — Indennità fisse ai componenti il tribunale superiore delle acque e medaglie di presenza ai giudici dei tribunali regionali (articoli 138 e 139 del R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) » 82.000

Cap. n. 57 (aggiunto, in conto competenza) — Spese inerenti all'attuazione della riforma del libro I del Codice civile, ecc. . . . . » 32.560

Cap. n. 66 (aggiunto, in conto competenza) — Spese inerenti al funzionamento del Comitato incaricato della redazione del progetto definitivo del Codice civile . . » 64.240

Totale degli aumenti . . . L. 214.000

b) *Modifica di denominazioni*:

Cap. n. 8 — Spese per la Commissione centrale per gli avvocati e procuratori ai sensi dell'art. 52 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1578, medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e compensi per incarichi speciali, spese di stampa, pubblicazioni, copie, amanuensi e personale di segreterie.

Cap. n. 39 — Spese per gli esami di abilitazione alle professioni di avvocato, procuratore e notaio (Regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953, e 27 novembre 1933, n. 1578).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 (modificata la denominazione) — Ministero ed Uffici dipendenti nel Regno - Biblioteca ed abbonamenti a giornali . . . . L. 10.000

Cap. n. 7 — Manutenzione ordinaria e servizio degli stabili ad uso degli uffici, ecc. . . . . . . » 10.000

Cap. n. 12 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 65.000

Cap. n. 17 — Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . L. 12.700

Cap. n. 20 (modificata la denominazione) — Indennità di carica, di missione, di comando e simili, indennità di prestazioni in seno alle Commissioni di visita ai piroscafi in patente, dovuta ai sensi dell'art. 155 del regolamento approvato col R. decreto 10 luglio 1901, n. 375 » 11.000

Totale degli aumenti . . . L. 108.700

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 21 (modificata la denominazione) — Spese per materiali sanitari e profilattici ed altre varie per i servizi tecnici degli uffici periferici - Automezzi . . . L. 108.700

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 13 — Spese casuali . . . . L. 30.000

Cap. n. 31 — Indennità di trasferimento ai maestri elementari . . . . » 400.000

Cap. n. 33 (modificata la denominazione) — Sussidi a vedove, orfani minorenni bisognosi ed orfani maggiorenni, assolutamente inabili a proficuo lavoro, di maestri elementari nonchè a genitori bisognosi di maestri elementari defunti ed a maestri o ex maestri, direttori didattici o ex direttori didattici . . . . » 400.000

Cap. n. 75 — Regi istituti tecnici, ecc. - Spese per gli esami di ammissione, ecc. . . . . . . » 800.000

Cap. n. 92 — Spese per il funzionamento dei Regi osservatori, ecc. . . . . » 9.000

Cap. n. 113 — Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 117 — Accademie di belle arti e Licei artistici, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 169 (aggiunto, in conto competenza - modificata la denominazione) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori a quello 1934-35 . . . . » 25.000

Cap. n. 172 (aggiunto, in conto competenza) — Sussidi di ammontare singolo non superiore a L. 25.000 per la costruzione di piccoli edifici rurali per le scuole non classificate, ecc. . . . . » 1.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 2.694.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 38 — Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini d'infanzia, ecc. . . . . L. 100.000

Cap. n. 39 — Scuole di metodo per l'educazione materna, ecc. . . . . » 400.000

Cap. n. 44 — Fondo destinato alle spese degli enti culturali delegati per il funzionamento delle scuole, ecc. » 1.330.000

Cap. n. 114 — Premi di incoraggiamento ad autori, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 145 — Retribuzioni al personale straordinario, avventizio, ecc. . . . . » 9.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.859.000

MINISTERO DELL'INTERNO.

In aumento:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . L. 30.000

Cap. n. 100-*bis* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria per l'arredamento e la sistemazione dei laboratori della Sanità pubblica nel nuovo Istituto di sanità pubblica (art. 4 del R. decreto-legge 13 marzo 1934, n. 422 - 2ª ed ultima rata) . . . . » 1.000.000

Cap. n. 121-*bis* (aggiunto, in conto competenza) — Spese per il pagamento delle competenze e delle indennità spettanti ai componenti della Commissione centrale per la finanza locale, ecc. . . . . » 132.000

Totale . . . L. 1.162.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 89 — Opere stradali, ecc. (Italia Centrale) . L. 500.000

Cap. n. 124 — Compensi per lavoro straordinario e **premi di** operosità e di rendimento al personale, ecc. **(Costruzione** di strade ferrate) . . . . » 180.000

Totale degli aumenti . . L. 680.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 122 — Personale di ruolo; indennità di trasferta, ecc. (Costruzione di strade ferrate) . . . . L. 180.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 15-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per servizi di copiatura . . . . L. 15.000 —

Cap. n 68-*bis* (di nuova istituzione) — Annualità cinquantennali per l'ammortamento dell'anticipazione di L. 170.000.000 effettuata dalla Cassa depositi e prestiti al Tesoro a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1838, pel completamento a cura dello Stato di 800 km. di nuove ferrovie a scartamento ridotto in Sicilia . . . . » 7.758.366.66

Cap. n. 77 — Compensi di costruzione, ecc. . . » 500.000 —

Cap. n. 84-*bis* (di nuova istituzione) — Interessi per il periodo 21 dicembre 1933-30 giugno 1934 sull'anticipazione di L. 170.000.000 effettuata dalla Cassa depositi e prestiti al Tesoro, a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1838, pel completamento a cura dello Stato di 800 km. di nuove ferrovie a scartamento ridotto in Sicilia . . . . . » 3.514.689.88

Totale degli aumenti . . L. 11.788.056,54

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 33 — Sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi, ecc. . . . . L. 515.000 —

Cap. n. 84 — Spese per costruzione di strade ferrate in concessione a pagamento non differito . . » 11.273.056,54

Totale delle diminuzioni . . . L. 11.788.056,54

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 58 — Premi per invenzioni, ecc. . . . L. 41.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 26 — Servizio sanitario, ecc. . . . . . L. 30.000

Cap. n. 28 — Foraggi per i quadrupedi dell'Esercito, ecc. . . . . » 1.080.000

Cap. n. 34 — Servizi di artiglieria, ecc. . . . . » 11.000

Totale . . L. 1.121.000

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 56 — Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, ecc. . . . . L. 1.800.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 60 — Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc. . . . . L. 1.800.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 16 — Spese per il funzionamento degli Ispettorati dell'agricoltura, ecc. . . . . . . L. 254.480

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 44 — Spese per il servizio dei Regi tratturi, ecc. . . . . L. 30.000

Cap. n. 82 — Concorso dello Stato, nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, ecc. . . . . » 154.480

Cap. n. 96 — Contributo straordinario nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 3,50 per cento annuo, per operazioni di credito contratte o da contrarsi nell'interesse dell'agricoltura, ecc. . » 100.000

Totale . . L. 284.480

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA *C*.

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende speciali per l'esercizio finanziario 1934-35.

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 9 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . L. 50.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 3 — Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio di amministrazione, ecc. . . . . » 8.000

Cap. n. 6 — Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi, ecc. . . . . » 26.000

Cap. n. 12 — Spese casuali . . . . » 16.000

Totale . . L. 50.000

2. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 22 — Custodia e conservazione di chiese, ecc. . . . . L. 2.400

Cap. n. 23 — Supplementi di congrua ai parroci, ecc. . . . . » 1.696.235

Cap. n. 24 — Assegni vari nonchè per ufficiatura e manutenzioni di chiese aperte al culto cattolico nelle Colonie italiane, ecc. . . . . » 33.000

Totale degli aumenti . . L. 1.731.635

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 10 — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, ecc. . . . . L. 35.400

Cap. n. 35 — Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . » 717.665

Cap. n. 38 — Uscita di capitali per estinzione di debiti, ecc. . . . . » 978.570

Totale delle diminuzioni . . L. 1.731.635

3. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1 — Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi . . . . L.	3.000.000 —
Cap. n. 8 — Proventi del servizio vaglia postali »	4.000.000 —
Cap. n. 9 — Proventi del servizio dei conti correnti, ecc. . . . . »	2.000.000 —
Cap. n. 16 — Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese inscritte nel bilancio dell'Amministrazione postale-telegrafica pel servizio delle Casse di risparmio postali . . . . »	468.612,40
Cap. n. 23 — Somma derivante dalla prescrizione dei crediti sui libretti postali di risparmio, ecc. . . »	6.000.000 —
Totale . . L.	15.468.612,40

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 20 — Spesa per la fornitura delle divise uniformi, ecc. . . . . L.	300.000 —
Cap. n. 34-*bis* (di nuova istituzione) — Contributo nelle spese dei servizi marittimi . . . . . »	15.000.000 —
Cap. n. 46 — Spese di manutenzione e di migliorie nell'edificio delle Casse postali di risparmio in Roma, ecc. . . . . »	186.700 —
Cap. n. 51 — Compensi ai ricevitori postali degli uffici nei quali siasi verificata, per il servizio dei risparmi, una eccedenza dei depositi sui rimborsi, ecc. . . . . »	281.912,40
Cap. n. 65 — Spese per impianto, esercizio e manutenzione di stazioni radio-elettriche, ecc. . . . »	300.000 —
Cap. n. 72 — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione concessa per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei servizi del telegrafo per la sistemazione della rete telegrafica in dipendenza della elettrificazione delle Ferrovie dello Stato. (Legge 20 agosto 1921, n. 1132 - Spesa ripartita) . . . . »	428.618,56
Cap. n. 94 — Fitti per locali provvisori, ecc. . »	44.000 —
Totale degli aumenti . . . L.	16.541.230,96

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 1 — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. L.	1.028.618,56
Cap. n. 82 — Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc. . . »	44.000 —
Totale delle diminuzioni . . . L.	1.072.618,56

4. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1 — Proventi delle linee telefoniche interurbane . . . . L.	1.500.000

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 31-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per la pubblicità sui giornali per promuovere l'incremento del servizio telefonico interurbano . . . . . L.	1.500.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1584.

Emissione di francobolli per le onoranze a S. A. R. il Duca degli Abruzzi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 aprile 1931, n. 500;
Vista la domanda con la quale l'Istituto coloniale fascista chiede che sia autorizzata l'emissione di una serie di francobolli in occasione della Crociera per la commemorazione di S.A.R. il Duca degli Abruzzi;
Considerata l'opportunità della richiesta;
Udito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di speciali francobolli per le onoranze a S.A.R. il Duca degli Abruzzi da valere, per le nostre Colonie, nei tagli e quantitativi seguenti:

Per la Somalia Italiana:

di posta ordinaria da cent.	10	. . . . n.	20.000
» » » » »	25	. . . . »	20.000
» » » » »	50	. . . . »	20.000
» » » » lire	1,25	. . . . »	20.000
» » » » »	5 —	. . . . »	15.000
» » » » »	10 —	. . . . »	15.000
» » » » »	20 —	. . . . »	15.000
» » » » »	25 —	. . . . »	15.000

Per la Colonia Eritrea:

di posta ordinaria da cent.	10	. . . . n.	20.000
» » » » »	15	. . . . »	20.000
» » » » »	35	. . . . »	20.000
» » » » lire	1 —	. . . . »	20.000
» » » » »	2 —	. . . . »	20.000
» » » » »	5 —	. . . . »	15.000
» » » » »	10 —	. . . . »	15.000

Per le due Colonie dell'Africa Settentrionale:

di posta aerea da lire 25 — . . . . n. 15.000

Art. 2.

I francobolli ordinari di cui sopra avranno gli stessi disegni dei rispettivi valori di posta ordinaria in uso nella Somalia e nella Colonia Eritrea però con colorazione differente e porteranno in sovrastampa la indicazione « Onoranze Duca degli Abruzzi ».

Per il francobollo da L. 25 di posta aerea verrà provveduto con speciale bozzetto portante la leggenda « RR. Poste Coloniali Italiane ».

Tali francobolli saranno venduti appena allestiti e saranno validi fino al 31 luglio 1934-XII.

Art. 3.

I francobolli invenduti a tale data resteranno di proprietà del Ministero delle colonie il quale potrà venderli a scopo di collezione, non prima però che sia trascorso un anno dallo scadere del periodo di validità.

Art. 4.

Tutte le spese occorrenti per il bozzetto e per l'allestimento dell'emissione saranno a totale carico dell'Istituto coloniale fascista.

Art. 5.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie con suo decreto stabilirà tutte le altre caratteristiche dell'emissione e stipulerà una convenzione per regolare i rapporti con l'Istituto coloniale fascista.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 16. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1585.
Emissione di francobolli coloniali commemorativi del volo Roma-Buenos Ayres.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica;
Visto il R. decreto 23 aprile 1931, n. 500;
Vista la domanda con la quale il Comandante d'aviazione Francis Lombardi chiede che per ciascuna delle due Colonie dell'Africa settentrionale sia emessa una serie di francobolli di posta aerea da valere pel trasporto di corrispondenza da Roma a Buenos Ayres a mezzo del trimotore Lombardi-Mazzotti;
Considerato che l'Amministrazione postelegrafica del Regno ha già accordato analoga concessione;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di francobolli di posta aerea per il trasporto di corrispondenze dalla Cirenaica e dalla Tripolitania per Buenos Ayres.
I tagli ed i quantitativi di ciascuna delle due Colonie saranno i seguenti:

francobolli da L. 2 per i giornali	n.	40.000
» » 3 per cartoline con saluti	»	40.000
» » 5 per lettere sino a 5 gr. .	»	40.000
» » 10 per lettera doppia . . .	»	40.000

Art. 2.

Tali francobolli avranno gli stessi disegni dei francobolli di posta aerea da L. 5 in corso per la Cirenaica e la Tripolitania, e porteranno in sovrastampa la indicazione dei nuovi valori e la seguente dicitura:

1° Volo Diretto
ROMA-BUENOS AYRES
Trimotore Lombardi-Mazzotti

Sul francobollo da L. 5 non verrà apposta alcuna sovrastampa di valore.

Art. 3.

Tali francobolli saranno validi dal giorno della emissione fino alla partenza da Roma del Trimotore.

Art. 4.

Al Comandante Francis Lombardi verrà corrisposto il 75 % dell'importo dei francobolli effettivamente venduti sia in Colonia che nell'Ufficio filatelico, durante il periodo di validità.
I francobolli invenduti alla data suddetta resteranno di proprietà del Ministero delle colonie.
Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie con suo decreto stabilirà tutte le altre caratteristiche della emissione e stipulerà inoltre di concerto col Ministro per le finanze una speciale convenzione per regolare i rapporti col Comandante Francis Lombardi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 15. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 settembre 1934, n. 1586.
Termini di validità e di ammissione al cambio dei francobolli aeroespressi da L. 2,25.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, numero 120;
Visti i Regi decreti 4 febbraio 1932, n. 98, e 1° giugno 1933, n. 650, concernenti i francobolli aeroespressi da L. 2,25;
Visto il R. decreto 29 marzo 1934, n. 695, col quale è stata ridotta da cent. 50 a cent. 25 la sopratassa minima di trasporto aereo delle lettere da recapitarsi per espresso circolanti nell'interno del Regno o dirette nella Repubblica di San Marino e nelle Colonie italiane;
Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1260, col quale è stata autorizzata l'emissione di francobolli aeroespressi da lire 2, in sostituzione di quelli della specie da lire 2,25;
Riconosciuta l'opportunità di togliere di corso i predetti francobolli aeroespressi da lire 2,25;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I francobolli aeroespressi di cui ai Nostri decreti 4 febbraio 1932, n. 98, e 1° giugno 1933, n. 650, dal 1° gennaio 1935 non saranno più validi, ma verranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, fino a tutto il 31 dicembre 1935.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 14. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 settembre 1934, n. 1587.
Requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di dettare norme relative ai requisiti per l'ammissione ai concorsi di nomina ad impieghi presso le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I requisiti per ottenere l'ammissione a concorsi di nomina ad impiego civile o militare nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Per le nomine ad ufficiale nelle Forze armate dello Stato, che debbano essere precedute da appositi corsi, il disposto del primo comma del presente articolo va osservato in sede di concorso per la ammissione ai corsi medesimi.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel precedente articolo sono applicabili anche ai concorsi già indetti alla data di pubblicazione del presente decreto, ma per i quali non sia scaduto, alla data medesima, il termine utile per la presentazione delle domande.

Le disposizioni contrarie al presente decreto o con esso incompatibili sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 42. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 agosto 1934, n. 1588.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore dell'Immacolata, con Casa generalizia in Genova.

N. 1588. R. decreto 23 agosto 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore dell'Immacolata, con Casa generalizia in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 23 agosto 1934, n. 1589.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Francescane di Gesù Bambino, in S. Maria degli Angeli (Assisi).

N. 1589. R. decreto 23 agosto 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Francescane di Gesù Bambino, con sede in S. Maria degli Angeli (Assisi).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 23 agosto 1934, n. 1590.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'imposizione dell'onere del mantenimento di un coadiutore per ciascuna delle parrocchie di S. Felice Vescovo e della SS. Vergine del Carmine, in Nola.

N. 1590. R. decreto 23 agosto 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Nola, in data 16 luglio 1925, relativo all'imposizione ai titolari delle due parrocchie di S. Felice Vescovo e della SS. Vergine del Carmine in Nola, dell'onere del mantenimento di un coadiutore per ciascuna di esse a carico delle rispettive rendite.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 17 agosto 1934.
Scioglimento e messa in liquidazione della Cassa rurale di Castorano (Ascoli Piceno).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 21 e 22 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa rurale di Castorano (Ascoli Piceno), società cooperativa in nome collettivo, è sciolta ed è posta in liquidazione, e la Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, è nominata liquidatrice della Cassa stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1934 - Anno XII
Registro n. 20 Min. agricoltura e foreste, foglio n. 354. — FEDELE.

(9826)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1934.

Approvazione per l'anno 1935 delle tariffe relative ai contributi dovuti dai consortisti alla Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1928, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1928, registro n. 4, foglio n. 216, che stabilisce le norme e le tabelle per i contributi dovuti dai consortisti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1930, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1930, registro n. 1, foglio 364, col quale vengono modificate le norme e le tabelle del precitato decreto Ministeriale 19 aprile 1928;

Vista la proposta delle nuove tariffe per l'anno 1935, approvata dal Consiglio di amministrazione della suddetta Associazione, nella seduta del 6 aprile 1934;

Sentito il Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate, per l'anno 1935, le tariffe dei contributi dovuti dai consortisti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione, secondo le tabelle *A, B, C, D*, allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 settembre 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

TABELLA A.

Tariffa per la prevenzione (1).

I. — Quote annuali: da corrispondere, obbligatoriamente, dal consortista all'Associazione per il servizio di prevenzione contro gli infortuni, comprendente tanto le visite obbligatorie periodiche, quanto le visite obbligatorie straordinarie.

1. *Generatori*:

a) fissi:

fino a 25 mq. di superficie riscaldata (2)	L.	125

b) fissi, semifissi, locomobili:

oltre 25 mq. e fino a 100 mq.	»	165
per ogni 100 mq. in più o frazione	»	25
c) locomobili e semifissi sotto i 25 mq.	»	80
d) per macchine da caffè, e per generatori piccoli fino a un mq.	»	55

e) per generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 1000 litri di capacità totale	»	55
oltre 1000 e fino a 3000 litri	»	80
per 1000 litri o frazione oltre 3000, in più	»	25

2. *Recipienti a vapore*:

a) funzionanti come apparecchi singoli: ad un solo corpo od a più corpi che costituiscono un unico elaboratore:

fino a 300 litri di capacità (3)	L.	35
oltre 300 fino a 1000	»	55
oltre 1000 fino a 5000	»	75
oltre 5000	»	100

b) a più cilindri (montati sulla incastellatura della stessa macchina):

fino a due corpi	L.	55
oltre 2 sino a 4	»	75
oltre 4 sino a 6	»	100
oltre 6	»	120

3. *Recipienti a pressione non di vapore* (aria compressa e simili):

per ogni singolo apparecchio:

fino a 300 litri di capacità totale	L.	20
oltre 300 fino a 1000	»	35
oltre 1000 fino a 5000	»	45
oltre 5000	»	65

Per i recipienti multipli di questa categoria, intendendo come tali quelli fra loro comunicanti in modo permanente, senza possibilità di intercettazione, si applica una tariffa ridotta secondo la norma seguente:

Gli apparecchi vengono considerati in ordine crescente di capacità.

Al primo ed al secondo si applica la tariffa intera corrispondente alla rispettiva capacità. Per il terzo, il quarto, il quinto tale tariffa viene ridotta per ciascuno di essi del 25%; per ogni apparecchio successivo al quinto la riduzione sulla tariffa corrispondente alla rispettiva capacità è del 50 %.

4. *Apparecchi inattivi dichiarati tali per tempo indeterminato o superiore ad un anno* (art. 46 del regolamento):

da 1 a 5 apparecchi	ciascuno	L.	6
dal 6° apparecchio in poi	»	»	4

con un massimo complessivo non superiore di L. 100.

---

(1) Le quote indicate nella tabella *A* sono comprensive delle spese di trasferta e si riferiscono agli apparecchi e impianti della prima zona (vedi art. 1 del decreto).

Per gli apparecchi e impianti della seconda zona è dovuto sulla quota annuale esposta un aumento del 20 %, per quelli della terza zona un aumento del 40 %.

(2) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824.

(3) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso; e quello che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

Qualora l'apparecchio sia riattivato, non è dovuta, ed è rimborsata, se fu pagata, la quota d'inattività relativa all'anno in corso per il quale è dovuta per intero la quota annuale.

II. — Quote dovute dai costruttori o riparatori per le visite interne e le prove idrauliche eseguite presso di essi a termini dell'art. 52 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824: per ogni apparecchio:

a) *Generatori*:

sino a 25 mq . . . . L. 90
da 25 a 100 mq. . . . . » 135
ogni 100 mq. o frazione in più . . . . . . » 20
macchine da caffè e generatori piccoli fino a un mq. . . . . » 55

Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 1000 litri . . . . L. 55
oltre 1000 litri . . . . » 80

b) *Recipienti*:

fino a 1000 litri o a due corpi . . . . . . L. 45
oltre . . . . » 65

Se il costruttore o riparatore presenta per le verifiche in uno stesso sopraluogo più apparecchi insieme, la tariffa viene ridotta dal 50 % per ogni apparecchio in più oltre i primi due, semprechè siano verificati nella stessa giornata.

Quando si tratti di apparecchi per la rapida preparazione del caffè o di recipienti a pressione non di vapore, di capacità non superiore a 100 litri, la tassa è ridotta a L. 25 per le caldaie da caffè e a L. 30 per ogni recipiente, qualunque sia il loro numero, semprechè siano verificati nella stessa giornata.

Per gli apparecchi provienti dall'estero dovranno essere esibiti all'Associazione i certificati rilasciati da Enti autorizzati nei rispettivi paesi, dai quali gli apparecchi stessi risultino visitati e provati con buon esito presso il costruttore o il riparatore estero: tali certificati saranno accompagnati da tutti i documenti prescritti dall'art. 53 del regolamento.

In assenza di quanto sopra e quando detti certificati non siano riconosciuti dall'A.N.C.C. come equipollenti, sarà applicata all'utente di tali apparecchi, oltre alla tassa annuale, anche quella dovuta per essi dal costruttore o dal riparatore a sensi della presente tariffa, a compenso delle maggiori prestazioni che in questi casi dovranno essere date dai tecnici dell'Associazione.

III. — Quote per visite d'accertamento di demolizione o di modificazioni d'uso (art. 73):

generatori fino a 25 m² e recipienti . . . . L. 25
generatori oltre 25 m² . . . . » 50
macchine da caffè ed apparecchi esonerati. . » 5

Tabella *B*.

Tariffe per il controllo termico (1).

Tariffa I.

Quote dovute obbligatoriamente dal consortista all'Associazione per la prima verifica a presa in consegna dell'apparecchio o dell'impianto termico (art. 92 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824).

(V. nota (1) in calce alla tabella *A*).

a) per i generatori di vapore che siano soggetti alla sorveglianza contemplata nel titolo I del regolamento, il consortista non è sottoposto ad alcuna tariffa.

b) per una motrice fissa . . . . L. 90
per ogni motrice fissa in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 25

c) per ogni forno di calce . . . . » 45

d) per ogni fornace di laterizi . . . . . . » 135

e) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati dell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato. . . . . » 180
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 25

f) per un forno con camere o storte, nelle officine del gas, con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato . . . . . » 90
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 25

g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati, nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 90
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 45
per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:
se a camere sovrapposte . . . . » 90
se a camere contigue e fuoco continuo . . » 180
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere:
se a camere sovrapposte . . . . » 45
se a camere contigue e fuoco continuo . . » 90

h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie . . . . » 135
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . . . » 25

i) per un forno da cemento . . . . » 90
per ogni forno in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 45

l) per ogni altro impianto termico . . . . . » 90
per ogni altro impianto termico in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 25

Tariffa II.

Quote annuali dovute obbligatoriamente dai consortisti all'Associazione sugli apparecchi presi in consegna, attivi di riserva (1) sottoposti a sorveglianza agli effetti degli articoli 93 e seguenti del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 441:

a) per un generatore di vapore . . . . . . L. 20
b) per una motrice fissa . . . . » 20
c) per un forno a calce . . . . » 10
d) per una fornace da laterizi . . . . . . » 35
e) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati dell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 45
f) per un forno con camere o storte nelle officine del gas con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato . . . . . » 20

---

(1) Per il controllo termico si applicano le tre tariffe I, II, III. La tariffa I riguarda la quota dovuta all'atto della prima verifica e consegna. La tariffa II riguarda le quote dovute annualmente su ogni apparecchio soggetto a controllo a cominciare dall'anno successivo a quello della prima verifica e presa in consegna. La tariffa III riguarda il rimborso delle spese a cui è tenuto il consortista verso l'Associazione, quando abbiano luogo le indagini e le prove, giusta gli articoli 93 e seguenti del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 441.

(1) Gli apparecchi di riserva, anche se di fatto non funzionanti, sono da considerarsi come attivi agli effetti delle quote annuali. Nulla è dovuto per gli apparecchi dichiarati inattivi.

g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato . . . . L. 20

per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:

a camere sovrapposte . . . . » 20
a camere contigue e fuoco continuo . . . » 45

h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usati in altre industrie . . . . » 35

i) per un forno da cemento . . . . » 20

l) per ogni altro impianto termico . . . . » 20

Quando in uno stesso recinto, stabilimento o cantiere, esistano più apparecchi contemplati nella presente tariffa, la quota dovuta per ciascun apparecchio, oltre il primo, è ridotta del 50 %.

Questa tariffa non subisce modificazione per differenza di zona.

Tariffa III.

Quote dovute dal consortista all'Associazione a titolo di rimborso di spese, per le indagini e prove obbligatorie effettivamente eseguite (1):

a) per ogni operatore e per il primo giorno . L. 180

b) per ogni operatore e per ciascun giorno successivo . . . . » 135

Per indagini che abbiano richiesto non oltre mezza giornata la tariffa di cui sopra è ridotta del 50 % (2).

TABELLA *C*.

Servizio della prevenzione.

Tariffa I.

Per le visite straordinarie non obbligatorie ed effettuate a richiesta del consortista (art. 25 dello statuto) (3).

Servizio della prevenzione.

A) Visita interna e prova idraulica, per ogni operazione:

a) generatori:

fino a 25 mq. . . . . L. 90
da 25 a 100 . . . . » 135
per ogni 100 mq. o frazione in più . . . . » 20
per macchine da caffè, e generatori piccoli fino a un mq. . . . . » 55

per generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 1000 litri . . . . » 55
oltre 1000 litri . . . . » 80

b) recipienti:

sino a 1000 litri o a due corpi . . . . . . » 45
oltre . . . . » 65

Se la visita interna e la prova idraulica si eseguiscono nello stesso giorno, mentre la tariffa per la 1ª operazione è quella su riportata, la tariffa per la 2ª operazione è ridotta del 50 %.

Per ogni prova a caldo la tariffa è il 25 % della precedente per i generatori, ed il 50 % per i recipienti.

B) Visite facoltative per compra o vendita (cessioni) e in dipendenza dell'applicazione dell'art. 15 del regolamento.

Si applica la tariffa per la visita interna e prova idraulica.

Tariffa II.

A) Per visite e prove a bombole e recipienti mobili assimilabili (1):

per ogni ora . . . . L. 20
con un minimo di L. 90.

Per i bidoni di ossigeno terapeutico e per i recipienti trasportabili per acque gasate si applica la tariffa ridotta di L. 20, per ogni apparecchio, fino al numero di quattro e di L. 10 per ogni apparecchio in più, oltre i primi quattro, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nello stesso sopraluogo.

Per tutte le verifiche di cui al comma *A* le spese di trasferta e quelle eventuali per trasporto di istrumenti vengono conteggiate a parte.

B) Per prove di materiali:

prelievo provini . . . . L. 90
per la esecuzione di prove sui materiali per ogni mezza giornata . . . . » 90

(1) Visite previste dal regolamento, ma che si eseguono a richiesta dei consortisti o dei costruttori o fabbricanti.

TABELLA *D*.

Servizio controllo termico.

Si applicano le tariffe delle visite obbligatorie, e le spese di trasferta sono conteggiate a parte.

Visto, p. *Il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

(9809)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1953 - Div. 1-1933.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Giuseppe Cumicich, nato ad Albona il 19 aprile 1885 da Giuseppe e da Domenica Rumich, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Comici »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

(1) Le quote indicate dalla tariffa comprendono il rimborso di tutte le spese, sia di viaggio e di trasferta, come di visite e di ogni altra operazione, e si applicano sempre nella stessa misura, qualunque sia la zona, in cui hanno luogo le indagini e le prove.

(2) Per giorno di lavoro si intende lo spazio di ore 8, compreso il tempo occorrente agli operatori per recarsi dalla sede della Sezione o Sottosezione al posto ove trovasi l'apparecchio.

(3) Le spese di trasferta sono conteggiate a parte.

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Cumicich è ridotto nella forma italiana di « Comici » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Basiaco, nata ad Albona il 18 agosto 1883, moglie;
Norina, nata ad Albona il 21 aprile 1913, figlia;
Giuseppe, nato ad Albona il 23 luglio 1915, figlio;
Lionello, nato ad Albona il 20 settembre 1920, figlio;
Mercedes, nata ad Albona il 30 aprile 1924, figlia;
Ferruccio, nato a Fiume il 7 agosto 1929, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor Podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 febbraio 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(5034)

N. 2611.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda presentata dall'interessato;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Visti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Visto che nessuna opposizione è stata fatta alla domanda affissa nell'Albo comunale e della Regia prefettura per il termine prescritto;

Decreta:

Il cognome del sig. Filippich Antonio è restituito a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Filippi ».
Nella stessa forma è ridotto il cognome della moglie Francesca.

Bolzano, addì 14 settembre 1934 - Anno XII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(9828)

N. 2040.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda presentata dall'interessato;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Visti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Visto che nessuna opposizione è stata fatta alla domanda affissa nell'Albo comunale e della Regia prefettura per il termine prescritto;

Decreta:

Il cognome del sig. Barolet Giovanni è restituito a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Baroletti ».
Nella stessa forma è ridotto il cognome della moglie Monsorno Ambrosina e dei figli Maria Rosa Giovanni Irma Vittoria.

Bolzano, addì 21 settembre 1934 - Anno XII

p. *Il prefetto*: ROSSI.

(9829)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di Stenico in provincia di Trento.

Con R. decreto 3 agosto 1934, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre successivo, registro n. 18, foglio n. 127, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario di Stenico, con sede in Comune omonimo, provincia di Trento.
La costituzione del detto Consorzio dell'estensione di ettari 183.17.71 è stata deliberata nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Stenico il 3 dicembre 1933.

(9831)

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica del Vallo di Diano, in provincia di Salerno.

Con decreto 3 agosto 1934, registrato dalla Corte dei conti il 20 settembre successivo al registro 19, foglio 316, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio di bonifica del Vallo di Diano, in provincia di Salerno.

(9832)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione del Borgo Sottano in provincia di Cuneo.

Con R. decreto 23 agosto 1934, registrato dalla Corte dei conti il 21 settembre 1934, al registro n. 19, foglio n. 385, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo del Borgo Sottano, con sede nel comune di Ceva (Cuneo).
Il detto Consorzio, di cui fanno parte 25 ditte, con un comprensorio di ettari 7.08.97, è stato costituito nell'assemblea degli interessati tenutasi, a norma di legge, in Ceva, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(9833)

Sistemazione valliva del torrente Garza (Consorzio bresciano di trasformazione fondiaria).

Con R. decreto 3 agosto 1934, n. 5594/5775, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre successivo, registro n. 18, foglio n. 172, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato disposto, ai sensi delle leggi vigenti in materia, che il Consorzio bresciano di trasformazione fondiaria, con sede in Brescia, provvederà come stralciario e liquidatore al completamento dell'intera opera della sistemazione valliva del torrente Garza, iniziata, a meno che il Ministero dell'agricoltura e le foreste, non disponga altrimenti pel proseguimento dei residui lotti di esso.
Il detto Consorzio è stato soppresso con R. decreto 14 maggio 1934, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno successivo, registro n. 12, foglio n. 346.

(9834)

Riconoscimento del Consorzio irriguo « Canale della Corte » in provincia di Cuneo.

Con R. decreto 30 agosto 1934, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1934-XII, al registro n. 19, foglio n. 386, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo Canale della Corte, con sede nel comune di Centallo (Cuneo).

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 35 ditte, con un comprensorio di ettari 197.66.91, è stato costituito nell'assemblea degli interessati tenutasi, a norma di legge, in Centallo, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(9835)

Riconoscimento del Consorzio irriguo « Sponda destra del Lys » in provincia di Aosta.

Con R. decreto 23 agosto 1934, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1934-XII, al registro n. 19, foglio n. 387, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo « Sponda destra del Lys », con sede nel comune di Ponte San Martino (Aosta).

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 545 ditte, con un comprensorio di ettari 105.64.96, è stato costituito nell'assemblea degli interessati tenutasi, a norma di legge, in Ponte San Martino in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(9836)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 209.

Media dei cambi e delle rendite

dell'8 ottobre 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.62
Inghilterra (Sterlina)	57.26
Francia (Franco)	77.15
Svizzera (Franco)	381.85
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.74
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.91
Cecoslovacchia (Corona)	48.92
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.58
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6577
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.90
Olanda (Fiorino)	7.945
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.87
Svezia (Corona)	2.98
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	88.10
Id. 3,50 % (1902)	86.875
Id. 3 % lordo	65.85
Prestito Conversione 3,50 %	88.225
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.10
Id. id. id. 1940	105.825
Id. id. id. 1941	105.775
Id. id. id. 1943	101.45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94.875

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 15 settembre 1934-XII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Lucca, Borgo S. Anna, provincia di Lucca.

(9837)

Si comunica che il giorno 13 settembre 1934-XII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Ravenna, Succ. 2, provincia di Ravenna.

(9838)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Montesilvano.

Con decreto Reale 30 agosto 1934-XII, è stato prorogato al 6 dicembre 1934 il termine stabilito per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Montesilvano.

(9827)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso per esami a quattro posti di aspirante aiutante coloniale (gruppo B, grado 11°).

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 3450, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1270;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, e l'art. 12 del R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1270;

Visto il R. decreto 21 giugno 1928, n. 1919, che fissa le norme per l'ammissione nella carriera ausiliaria dell'Amministrazione coloniale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a quattro posti di aspirante aiutante coloniale (gruppo *B*, grado 11°) nella carriera ausiliaria dell'Amministrazione coloniale, al quale non sono ammesse le donne.

La procedura del concorso sarà regolata dal R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 3450, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1270, dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2960, e dal R. decreto 21 giugno 1928, n. 1919.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i dipendenti statali che alla data del 18 dicembre 1930 erano provvisti del titolo di studio di cui al seguente art. 4 ed appartenevano a ruoli di gruppo *C*; nonchè il personale provvisto alla detta data del suindicato titolo di studio, che presti ininterrotto servizio almeno dal 31 dicembre 1928,

presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che alla data del 18 dicembre 1930 esercitava le funzioni proprie del gruppo *B* del ruolo dell'Amministrazione coloniale.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa del servizio militare.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dall'osservanza delle condizioni del limite massimo di età stabilito dagli ordinamenti in vigore.

Art. 3.

Coloro che trovandosi nelle condizioni richieste intendono partecipare al concorso, debbono far pervenire al Ministero delle colonie (Ufficio del personale) apposita domanda in carta da bollo da L. 5 corredata dei prescritti documenti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane oppure all'estero potranno far pervenire al Ministero i documenti prescritti successivamente alla presentazione delle domande, ma in ogni caso almeno 20 giorni prima dell'inizio degli esami. Nelle domande i candidati debbono indicare: nome, cognome, paternità e recapito e precisare a quali prove facoltative di esame intendono sottostare.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le domande dei quali pervenissero al Ministero dopo tale termine, anche se presentate entro il termine stesso agli uffici postali.

Art. 4.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di origine (legalizzato dal prefetto della Provincia) di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

2° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7 (legalizzato dal presidente del Tribunale) dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto i 18 anni di età;

3° certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 3 rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente risiede, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, legalizzato dal prefetto;

4° certificato generale del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita (su carta da bollo da L. 10) legalizzato dal presidente del Tribunale di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato su carta da bollo da L. 3 rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima e che non abbia imperfezioni fisiche visibili, a meno che queste non derivino da ragioni di guerra e non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella dell'ufficiale sanitario del Comune, dal podestà la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal prefetto.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale debbono produrre un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati alla visita medica di cui al paragrafo 870 lettera *e*) del regolamento del servizio sanitario militare (edizione 1904);

6° originale o copia autentica del diploma di licenza di liceo classico o scientifico, o di istituto tecnico (corso superiore) o di scuole medie di commercio o di Regio istituto nautico (sezione capitani);

7° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, su carta da bollo da L. 3;

8° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

9° fotografia con firma autenticata dal podestà o da un notaio;

10° certificato d'iscrizione al P.N.F. Tale certificato in carta da bollo da L. 3 deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del prefetto non è necessaria per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Art. 5.

I candidati ex combattenti od invalidi di guerra sono tenuti, agli effetti delle agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni, a corredare le istanze della copia dello stato del servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè della dichiarazione integrativa, a norma della circolare n. 588 del Giornale Militare del 1922, relativa al servizio prestato nei reparti combattenti.

Gli invalidi di guerra ed i minorati della causa nazionale, gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati della causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune ove hanno domicilio o abituale residenza.

Art. 6.

Gli impiegati di ruolo dello Stato debbono produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 5, 6, 7, 9 e 10 del precedente art. 4, nonchè copia dello stato matricolare da cui risulti che alla data del 18 dicembre 1930 appartenevano a ruolo di gruppo *C*.

Gli impiegati straordinari debbono produrre, oltre i documenti di cui all'art. 4, una dichiarazione del capo dell'ufficio da cui dipendono, dalla quale risulti: *a*) la loro qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista, ecc.; *b*) che prestino ininterrotto servizio almeno dal 31 dicembre 1928; *c*) che alla data del 18 dicembre 1930 esercitavano funzioni proprie del gruppo *B* del ruolo dell'Amministrazione coloniale.

Art. 7.

Nelle domande di ammissione al concorso non sono ammessi richiami a documenti presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni eccettuato il titolo di studio pel quale è consentito la presentazione di copia autentica.

Non si terrà conto delle domande che non siano completamente e regolarmente documentate.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio del Ministro per le colonie è a tale riguardo insindacabile.

Art. 9.

Gli esami avranno luogo in Roma. Con nostro successivo decreto verranno fissati i giorni in cui si svolgeranno le prove scritte.

Art. 10.

Gli esami verteranno sulle seguenti materie in base ai programmi stabiliti nell'allegato *A* del R. decreto 21 giugno 1928, n. 1919:

Esami scritti obbligatori:

1° componimento in lingua italiana sopra argomento storico o letterario;

2° traduzione dall'italiano al francese;

3° soluzione di un problema di aritmetica, e soluzione di un problema o dimostrazione di un teorema di geometria.

Esami orali obbligatori:

1° cultura generale (storia generale dal trattato di Vienna (1815) ai giorni nostri e geografia astronomica, fisica e politica);

2° aritmetica, algebra e geometria piana e solida;

3° materie giuridiche (nozioni di diritto civile, commerciale, costituzionale e amministrativo);

4° contabilità generale dello Stato. Ordinamento del Ministero delle colonie e dei Governi coloniali;

5° lettura in lingua francese e traduzione dal francese in italiano.

Esami orali facoltativi:

1° lettura e traduzione in italiano di un brano semplice (stampato) in una delle lingue parlate in una delle Colonie italiane;

2° lettura e traduzione in italiano di un brano delle seguenti lingue: inglese, turca, tedesca, spagnola e greca moderna.

Art. 11.

I posti messi a concorso verranno assegnati ai vincitori nelle proporzioni stabilite in rapporto alla loro qualità dall'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Le nomine ai posti suindicati si effettueranno secondo l'ordine di graduatoria e con l'osservanza delle norme del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alle precedenze nei casi di parità di merito.

Art. 12.

I vincitori del concorso che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e dell'art. 5 del R. decreto 28 dicembre 1930, n. 1733, conseguiranno la nomina ad aiutante coloniale di 2° classe. Coloro invece che non si trovano nelle condizioni innanzi indicate verranno nominati aspiranti aiutanti coloniali e presteranno il servizio di prova di mesi sei a norma del R. decreto 21 giugno 1928, n. 1919.

Durante il periodo di prova agli aspiranti aiutanti coloniali spetterà un assegno lordo mensile di L. 700, oltre l'indennità coloniale e le indennità temporanee mensili previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1934 - Anno XII

Il Ministro: DE BONO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1934 - Anno XII
Registro n. 11 Colonie, foglio n. 213. — GIROTTI.

(9842)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso per esami a due posti di interprete orale aggiunto di 2ª classe (gruppo C, grado 13°).

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 3450, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1270;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, e l'art. 12 del R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1270;

Visto il decreto Ministeriale 16 agosto 1934, n. 184, relativo al regolamento per la ammissione nella carriera degli interpreti dell'Amministrazione coloniale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di interprete orale aggiunto di 2ª classe (grado 13°) nella carriera degli interpreti orali (gruppo *C*) dell'Amministrazione coloniale, al quale non sono ammesse le donne.

La procedura del concorso sarà regolata dal R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 3450, modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1270, dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2960, e dal decreto Ministeriale 16 agosto 1934, n. 184.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso soltanto:

1° gli agenti subalterni invalidi di guerra di qualsiasi ruolo, eccetto quelli del personale ferroviario, i quali siano forniti del titolo di studio indicato nel successivo articolo 4, o altrimenti abbiano esercitato almeno per un anno alla data del 30 dicembre 1929, attribuzioni proprie del personale di ruolo di gruppo *C*, e inoltre siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi;

2° coloro che alla data del 18 dicembre 1930 si trovino in possesso del titolo di studio indicato dall'art. 4 del presente decreto, ed appartengano alla stessa data a ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni statali, considerato nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamenti autonomi;

3° il personale che alla data del 18 dicembre 1930 si trovi in possesso del titolo di studio richiesto dal successivo art. 4 del presente decreto e che presti ininterrotto servizio almeno dal 31 dicembre 1928 presso le Amministrazioni statali eccettuata quella ferroviaria in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista o altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti alla data del 18 dicembre 1930, le mansioni di interprete orale di lingua amarica.

Potranno essere ammessi al concorso anche quelli fra i candidati di cui ai numeri 2 e 3 del presente articolo, che, pur essendo sprovvisti del titolo di studio prescritto, esercitino almeno dal 18 dicembre 1928, le funzioni di interprete di lingua amarica e inoltre siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi.

Non costituiscono interruzione l'allontanamento dal servizio a causa degli obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dall'osservanza della condizione del limite massimo di età stabilito dagli ordinamenti in vigore.

Art. 3.

Coloro che trovandosi nelle condizioni richieste intendono partecipare al concorso, debbono fare pervenire al Ministero delle colonie — Ufficio del personale — apposita domanda in carta da bollo da L. 5 corredata dai prescritti documenti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane oppure all'estero potranno far pervenire al Ministero delle colonie i documenti prescritti almeno venti giorni prima dell'inizio degli esami. Nelle domande i candidati devono indicare: nome, cognome, paternità e recapito e precisare a quali prove facoltative di esame intendono sottostare.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le domande dei quali pervenissero al Ministero dopo tale termine, anche se presentate entro il termine stesso agli uffici postali.

Art. 4.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di origine (legalizzato dal prefetto della Provincia) di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

b) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7 (legalizzato dal presidente del Tribunale) dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto i 18 anni di età;

c) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 3 rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato risiede, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, legalizzato dal prefetto;

d) certificato generale del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita (su carta da bollo da L. 10), legalizzato dal presidente del Tribunale, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

e) certificato su carta da bollo da L. 3 rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima e che non abbia imperfezioni fisiche visibili, a meno che queste non derivino da ragioni di guerra e non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella dell'ufficiale sanitario del Comune; dal podestà la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal prefetto.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale debbono produrre un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

Il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati alla visita medica di cui al paragrafo 870, lettera *e*), del regolamento del servizio sanitario militare (edizione 1904);

f) originale o copia autentica del diploma di scuola media inferiore;

g) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, su carta da bollo da L. 3;

h) foglio del congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) fotografia con firma autenticata dal podestà o da un notaio;

l) certificato di iscrizione al P. N. F. Tale certificato in carta da bollo da L. 3 deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente;

m) gli aspiranti agenti subalterni di ruolo che non siano provvisti del titolo di studio avanti indicato, ma che abbiano tuttavia titolo a partecipare al concorso, ai termini dell'art. 2 del presente decreto, dovranno unire alla domanda apposito certificato da rilasciarsi dal competente capo ufficio da cui risultino specificate le qualità dei servizi cui vennero addetti dal 18 dicembre 1928 e la durata dei servizi stessi.

Il personale straordinario che abbia diritto a prendere parte al concorso, sia o non provvisto del titolo di studio prescritto, dovrà unire alla domanda un certificato da rilasciarsi dal competente capo ufficio, da cui risultino gli estremi dell'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*). Essi però sono tenuti a presentare copia dello stato matricolare.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del prefetto non è necessaria per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Art. 5.

I candidati ex combattenti od invalidi di guerra sono tenuti, agli effetti delle agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni, a corredare le istanze della copia dello stato del servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè della dichiarazione integrativa, a norma della circolare n. 588 del *Giornale militare* 1922 relativa al servizio prestato nei reparti combattenti.

Gli invalidi di guerra ed i minorati della causa nazionale, gli orfani di guerra o dei minorati della causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune ove hanno domicilio o abituale residenza.

Art. 6.

Nelle domande di ammissione al concorso non sono ammessi richiami a documenti presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni eccettuato il titolo di studio pel quale è consentito la presentazione di copia autenticata.

Non si terrà conto delle domande che non siano completamente e regolarmente documentate.

Art. 7.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio del Ministro per le colonie è a tale riguardo insindacabile.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma. Con successivo decreto verranno fissati i giorni in cui si svolgerà la prova scritta.

Art. 9.

Gli esami constano di una prova scritta e di una prova obbligatoria orale.

La prova scritta è costituita da un componimento in lingua italiana su argomento qualsiasi interessante le Colonie italiane.

La prova orale consiste:

a) nel sostenere una conversazione nella lingua amarica;

b) nel fare da interprete in una conversazione nella stessa lingua rendendo con prontezza e precisione il pensiero degli interlocutori;

c) nel rispondere ad interrogazioni elementari di storia, geografia e di istituzioni civili e religiose dei popoli che parlano la lingua amarica, nonchè sull'ordinamento politico-amministrativo e giudiziario delle Colonie italiane.

È in facoltà del candidato di sottoporsi a esame orale di conoscenza di una o più delle seguenti lingue o dialetti: araba, berbera (nei dialetti del Gebel Nefusa, di Ghat, Ghadames, Socna e Augina), Haussa, Dancali, Tigrina, Tigrè, Somala, Suahili e Galla, nonchè delle lingue francese, inglese, tedesca, turca e greca moderna. La prova di esame consiste nel sostenere una conversazione nella lingua indicata dal candidato.

Art. 10.

I posti messi a concorso verranno assegnati ai vincitori nei modi stabiliti dall'art. 3 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Le nomine ai posti suindicati si effettueranno secondo l'ordine di graduatoria e con l'osservanza delle norme del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alle precedenze nei casi di parità di merito.

Art. 11.

I vincitori del concorso che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2 ultimo comma del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e dell'art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, conseguiranno la nomina ad interpreti orali aggiunti di 2ª classe.

Coloro invece che non si trovano nelle condizioni innanzi indicate verranno nominati alunni interpreti orali e presteranno servizio di prova presso i Governi coloniali a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992.

Durante il periodo di prova agli alunni interpreti orali spetterà un assegno lordo mensile di L. 425 oltre l'indennità coloniale e le indennità temporanee mensili previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, salvo le riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 settembre 1934 - Anno XII

Il Ministro: De Bono.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1934 - Anno XII
Registro n. 11 Colonie, foglio n. 221 — Girotti.

(9843)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.